



Università
di Catania

Uni
ct UNITÀ OPERATIVA
RELAZIONI INTERNAZIONALI



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
MOBILITA' ERASMUS AI FINI DI
STUDIO VERSO PROGRAMME E
PARTNER COUNTRIES (KA131 – KA171)
A.A. 2024/2025

GUIDA ALLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN MOBILITÀ

L'Ateneo s'impegna a valorizzare la diversità di genere e a garantire pari opportunità tra uomini e donne, adottando adeguate misure e interventi di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso il linguaggio. Promuove, in linea con gli indirizzi ministeriali sull'uso del genere nel linguaggio amministrativo, il ricorso a formule linguistiche rispettose delle differenze di genere. L'uso nel presente bando del maschile per indicare i soggetti, gli Incarichi e gli stati giuridici risponde a mere esigenze di leggibilità e di efficacia comunicativa del testo.

[COME OTTENERE E TRASMETTERE IL CERTIFICATE OF ATTENDANCE E IL TRANSCRIPT OF RECORD?](#)

Il [Certificate of attendance](#) e il [Transcript of records](#) sono rilasciati dall'Università ospitante al termine della mobilità. Essi attestano l'esatta durata (date di inizio e fine) del soggiorno Erasmus, le attività di studio e/o tirocinio svolte dallo studente, le votazioni conseguite e i relativi crediti ECTS

Lo studente dovrà trasmettere Certificate of attendance e il Transcript of records all'UDI del proprio Dipartimento di appartenenza, il quale [entro 5 settimane](#) dovrà concludere le procedure di riconoscimento delle attività svolte all'estero.

Qualora la sede ospitante non intenda avvalersi del modello in uso presso UniCT, lo studente potrà comunque consegnare all'UDI i certificati rilasciati dall'Università di accoglienza, purché in essi si attestino la tipologia della mobilità (physical o blended) l'esatta durata della mobilità (date di inizio e fine) distinta per tipologia, le attività di studio e/o tirocinio svolte, le votazioni conseguite e i relativi crediti acquisiti. Anche in questo caso il Dipartimento, [entro 5 settimane e non oltre 05 Ottobre 2025](#), dovrà concludere le procedure di riconoscimento delle attività svolte all'estero.

Il termine per l'espletamento delle procedure di riconoscimento delle attività svolte in mobilità Erasmus decorre dal momento in cui lo studente ha prodotto all'UDI la documentazione completa.

Al termine della mobilità E+ gli studenti, che hanno svolto una mobilità finalizzata a frequentare e sostenere esami, dovranno dar prova di aver **sostenuto almeno un esame** presso l'istituto ospitante (indipendentemente dal suo esito) che dovrà essere indicato nel *Transcript of Records*. Anche gli studenti che hanno svolto attività di ricerca per tesi dovranno richiedere all'università ospitante il rilascio del *Certificate of Attendance* e del *Transcript of Records* o, in alternativa, acquisire dal tutor della sede ospitante una breve relazione di valutazione delle attività di ricerca svolte che ne precisi la durata. In entrambi i casi, qualora le condizioni sopra citate non sia soddisfatte, lo studente sarà tenuto a [restituire l'intero importo dei contributi percepiti](#).

[IL RICONOSCIMENTO DEI VOTI CONSEGUITI ALL'ESTERO E LE TABELLE DI CONVERSIONE](#)

Le attività didattiche svolte dallo studente e riportate nel *Transcript of Records* devono essere riconosciute rispettando le associazioni previste nel *Learning Agreement*. Pertanto, [è da escludere tassativamente la possibilità di effettuare riconoscimenti parziali](#). Ne consegue che, qualora nel *Learning Agreement* sia stata effettuata l'associazione di due o più insegnamenti esteri ad un insegnamento UniCT, nel caso di adempimento parziale delle attività estere

associate, il Dipartimento non può operare il riconoscimento parziale nel piano di studio dei soli insegnamenti esteri superati. Tuttavia è possibile procedere con il [riconoscimento fuori piano](#), qualificandoli come [insegnamenti extracurricolari](#) (nel rispetto del numero massimo di CFU previsto dall'art. 30 del regolamento didattico di Ateneo).

N.B. AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO MUR OCCORRE CHE SIA RICONOSCIUTO ALMENO 1 CFU. Qualora uno studente, beneficiario di contributo MUR, non abbia riconosciuto nel Transcript of Records almeno 1 CFU curriculare, **sarà obbligato a restituire l'importo del contributo MUR per intero.**

Ai fini del riconoscimento dei voti relativi agli insegnamenti già previsti nel Learning Agreement e riportati nel Transcript of Records, e nel rispetto [Guida ECTS per l'utente](#) del 2015 redatta dall'Unione Europea, si applicheranno, dall'a.a. 2024-2025, le [tabelle di conversione voti](#) secondo la distribuzione statistica dei voti positivi (sufficienze e voti superiori) in sostituzione del sistema di conversione ECTS aggiornate al 31 ottobre di ogni anno.

A causa delle diverse tradizioni culturali ed accademiche, i sistemi di istruzione superiore europei hanno sviluppato diversi sistemi nazionali di votazione, e li hanno anche usati in maniere diverse nell'ambito dello stesso paese, in aree disciplinari o istituzioni diverse. Per far sì che i voti attribuiti in tutti i paesi, in tutte le aree disciplinari e da tutte le istituzioni possano essere ben compresi e confrontati in maniera corretta, nel 2015 è stata elaborata dall'Unione Europea la Guida ECTS per l'utente.

Per garantire che le informazioni sul profitto di un dato studente siano coerenti e trasparenti, ciascuna istituzione deve fornire una [tabella della distribuzione statistica dei voti positivi](#) attribuiti nel corso di studio o nel settore disciplinare frequentato dallo studente (tabella di distribuzione dei voti), che serve ad indicare come la scala dei voti venga effettivamente usata in tale corso di studio.

Le tabelle di distribuzione dei voti, introdotte in sostituzione della precedente scala ECTS (A, B, C, D, E), rappresentano la distribuzione statistica dei voti positivi (sufficienze e voti superiori) rilasciati in ciascuna area disciplinare in una data istituzione e mostrano il modo in cui la scala dei voti in vigore - sia essa nazionale o istituzionale - viene usata in quella istituzione, sia che si tratti di un sistema ad accesso aperto o selettivo. Esse consentono inoltre un confronto con la distribuzione statistica dei voti di un gruppo parallelo di riferimento presso un'altra istituzione.

Nello specifico, la tabella riporta il numero di ciascun voto positivo, la percentuale di conseguimento di ciascun voto positivo da parte degli studenti, la percentuale cumulativa e la distribuzione statistica dei voti distinti nelle fasce A, B, C, D, E secondo il precedente sistema di conversione.

La colonna relativa alla conversione nella scala dei voti A, B, C, D, E potrà essere utilizzata soltanto per le istituzioni che forniscono, all'interno del Transcript of Records, la loro tabella relativa alla distribuzione statistica dei voti distinti nelle fasce A, B, C, D, E ma che non stanno ancora adottando il nuovo sistema di conversione e che quindi non sono in grado di fornire la loro tabella relativa alla distribuzione statistica dei voti.

Quando le istituzioni decidono di trasferire i voti dei loro studenti in mobilità, il responsabile accademico del trasferimento dei crediti deve mettere a confronto la tabella di distribuzione dei voti del proprio gruppo di riferimento con quella prodotta dall'altra istituzione per il gruppo di riferimento parallelo. Il confronto tra la posizione di ciascun voto all'interno delle due tabelle ne permette la conversione. Nei casi in cui gli intervalli delle percentuali dei voti nelle due tabelle si accavallano, l'Università di Catania attua la conversione nel voto più favorevole.



SCADENZE FINALI

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta entro [una settimana dal termine della mobilità](#) e comunque non oltre il [5 ottobre 2025](#). La mancata presentazione di tale certificato, o la presentazione di un certificato non valido (senza firma/timbro, con data di emissione non corretta, o con cancellature e correzioni) comporterà la decadenza dello status di studente Erasmus, nonché l'obbligo di completa restituzione del finanziamento ricevuto e di ogni eventuale integrazione [entro 1 mese](#) dalla ricezione della notifica del provvedimento di decadenza a cura dell'UORI.